



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

OGGETTO: rinnovo della convenzione attiva con l'ASST Sette Laghi per l'effettuazione di prestazioni di Ortopedia e Traumatologia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 26 GIU. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli introiti/oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto Economico n. 41001000039 "ALPA Consulenze ATS/ASST Regione" del Bilancio dell'anno 2025, per introiti complessivi di € 14.400,00 per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025;
- ai Conti Economici del Bilancio dell'anno 2025 pari a complessivi oneri di € 13.680,00 per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025, così ripartiti:
 - n. 53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo" per € 517,01;
 - n. 51004000031 "compensi A.L.P. consulenze ATS/ASST/IRCCS REGIONE" per € 11.450,22;
 - n. 51004000048 "oneri su LI.BE" per € 123,05;
 - n. 55500100018 "IRAP Libera Professione" per € 1.017,21;
 - n. 53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi" per € 572,51.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamate:

- la DGR del 26/09/2022 n. XI/7013 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR"*, che prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, fissando limitatamente alle specialità carenti in Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria, la tariffa oraria di € 100,00 (oltre al rimborso spese nella quantità prevista dal regolamento aziendale), stabilendo altresì una trattenuta massima per costi del 15%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- la DGR del 13/12/2023, n. XII/1514 *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* che, ai fini del contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, aggiorna quanto previsto dalla precedente DGR n. XI/7013/2022, prevedendo quanto segue:
 - per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
 - per le convenzioni stipulate ai sensi della DGR n. XI/7013 del 26/09/2022, le tariffe previste per medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

Medicina di Emergenza Urgenza vengono aggiornate ad € 120,00 (rispetto ad € 100,00 stabilito nella DGR n. XI/7013/2022) e viene determinato per la prima volta in € 100,00 il compenso orario per tutte le altre specialità;

Premesso che le Aziende Sanitarie Lombarde, in ossequio alle linee guida regionali testé richiamate, al fine di sopperire alla mancanza di personale medico nelle more della conclusione delle relative procedure di selezione, ricorrono alla collaborazione tra Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale;

Evidenziato che le collaborazioni tra Enti Pubblici del SSL possono essere attivate secondo le condizioni economiche di cui all'Allegato 2 (pag. 2) della DGR n. XII/1514/2023, e, nello specifico, per la specialità di Ortopedia e Traumatologia alla tariffa di € 100,00 lordi/ora;

Vista la normativa nazionale e regionale che disciplina le prestazioni oggetto di convenzione:

- il CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, in particolare, l'art.91, comma 2 che stabilisce: *"Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:*
 - a) *In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:*
 - *i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;*
 - *il compenso e le modalità di svolgimento;*
- le "Linee Guida in materia di attività libero professionali intramuraria", approvate con DGR XI/3540/2020 che, al paragrafo 4.4 prevedono la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, oggi trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, tra le attività rientranti nella disciplina dell'attività libero professionale intramuraria;

Richiamati:

- il "Regolamento Aziendale per l'attività Libero Professionale Intramuraria", approvato con deliberazione del Direttore Generale del 05/12/2024 n. 608, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui all'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;
- la procedura del sistema qualità aziendale PAC 5.5 "Attività libero professionale ed attività per solventi", approvata con deliberazione del 05/12/2024 n. 608 che regola l'attività istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'atto convenzionale con Enti esterni, secondo la specifica normativa soprarichiamata;

Dato atto che:

- tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e l'ASST Sette Laghi, a far data dal 26/10/2024, intercorre un rapporto di collaborazione per l'erogazione di prestazioni di ortopedia e traumatologia (n. 2 turni di guardia attiva al mese esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, anche non



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

consecutivi, di 12 ore l'uno) da parte dei professionisti di questa Azienda Sanitaria, al fine di sopperire alla mancanza di personale medico nelle discipline predette, da ultimo rinnovato con deliberazione DG n. 14 del 17/01/2025 sino al 30/06/2025;

- con nota del 26/05/2025, l'ASST Sette Laghi, stante il permanere delle esigenze sottese alla convenzione vigente, ha richiesto la disponibilità ad una proroga del rapporto convenzionale da 01/07/2025 al 30/06/2026, alle medesime condizioni vigenti;
- la UOC Affari Generali e Legali ha acquisito la disponibilità al rinnovo del rapporto di collaborazione, da parte del Dirigente Medico aderente all'iniziativa alle medesime condizioni contrattuali vigenti;
- con mail del 25/06/2025, agli atti, la UOC Affari Generali e Legali ha comunicato alla ASST Sette Laghi la disponibilità ad erogare le prestazioni richieste per l'ulteriore periodo di sei mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025, fatta salva la facoltà di recedere anticipatamente per prioritarie esigenze istituzionali.

Visto il testo di convenzione predisposto dagli uffici competenti e condiviso tra le parti in data 26/06/2025, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente esplicitati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO l'impegno a:

- garantire, con il proprio personale dirigente medico ortopedico, con rapporto di lavoro esclusivo, la copertura di n. 2 turni diurni di guardia attiva di 12 ore l'uno, esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, anche non consecutivi, da espletarsi nell'arco del mese di riferimento, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 20:00, sino al 31/12/2025, presso i Reparti di degenza e il Pronto Soccorso O.O. di Tradate, garantendo la compatibilità delle prestazioni di che trattasi con l'attività istituzionale dei professionisti interessati;
- garantire al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere;

- per l'ASST Sette Laghi l'impegno a:

- corrispondere all'ASST Gaetano Pini - CTO un compenso omnicomprensivo lordo orario di € 100,00, nel rispetto di quanto statuito nella DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, anche per le ore eccedenti il turno di 12h eventualmente erogate per far fronte ad esigenze contingenti ed indifferibili connesse all'attività assistenziale, in misura proporzionale alla tariffa oraria concordata;
- riconoscere il rimborso delle spese di trasferta secondo le tariffe medie del costo del carburante;
- garantire la copertura assicurativa per danni arrecati a terzi e/o subiti dal personale interessato derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione;

Dato atto che le prestazioni oggetto di convenzione saranno svolte dai professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, garantendo l'assolvimento del debito orario mensile contrattuale, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che deve essere garantita prioritariamente, così come stabilito dall'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;

Dato atto altresì che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della Legge 30/10/2014, n. 161 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo del personale, la cui verifica, tramite controllo documentale, è demandata alla UOC Affari Generali e Legali;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

Atteso che il Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio provvederà al monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alla predetta Struttura;

Considerato che l'introito e il costo complessivo stimati, derivanti dal presente provvedimento, rispettivamente pari a € 14.400,00 ed € 13.680,00 per l'esercizio di competenza, sono annotati ai conti di Bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, come stabilito dall'art. 91, comma 3, del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 e dalla DGR del 13/12/2023, n. XII/1514;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, conservato in atti;

Dato atto che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi e fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO, di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;

Ritenuto di autorizzare, in attuazione della DGR n. XII/1514/2023, la stipula della convenzione attiva con l'ASST Sette Laghi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la copertura di n. 2 turni diurni di guardia attiva di 12 ore l'uno (8:00 - 20:00), esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, anche non consecutivi, da espletarsi nell'arco del mese di riferimento, per attività specialistica in ortopedia, dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025, presso i Reparti di degenza e il Pronto Soccorso P.O. di Tradate;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Richiamato l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati.

1. di autorizzare, in attuazione della DGR n. XII/1514/2023, la stipula della convenzione attiva con l'ASST Sette Laghi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la copertura di n. 2 turni diurni di guardia attiva di 12 ore l'uno (8:00 - 20:00), esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, anche non consecutivi, da espletarsi nell'arco del mese di riferimento, per attività specialistica in ortopedia presso i Reparti di degenza e il Pronto Soccorso P.O. di Tradate;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi e fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;
3. di dare atto che le prestazioni oggetto di convenzione saranno svolte da professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che l'ASST deve complessivamente garantire;
4. di dare atto altresì che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni della Legge 30/10/2014, n. 161, articolo 14 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo del personale, la cui verifica, tramite controllo documentale, è demandata alla UOC Affari Generali e Legali;
5. di demandare al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio il monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, relativamente alle attività espletate dal professionista afferente alla UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva del P.O.CTO;
6. di dare atto che l'introito e il costo complessivo stimati, derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente € 14.400,00 ed € 13.680,00, sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio anno 2025 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott. Marco PATERNOSTER)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa
2025 - 1.1.3 / 1.2



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 357 del 26 GIU. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 26 GIU. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.8 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE TRA L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI – CTO E L'ASST SETTE LAGHI PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI ORTOPEDIA.**

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi**, (di seguito per brevità ASST Sette Laghi), con sede legale in Varese, Viale Borri, 57 - C.F./P.IVA n. 03510050127, nella persona del legale rappresentante Dott. Giuseppe Micale, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede;

e

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO** (di seguito per brevità ASST Gaetano Pini – CTO), con sede legale in Milano, P.zza Cardinal Ferrari, 1 - C.F./P.IVA. 09320530968, nella persona del legale rappresentate, Dr.ssa Paola Lattuada, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede;

premessi che:

- la DGR n. XI/7013 del 26/09/2022 *“Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR”*, prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, fissando limitatamente alle specialità carenti di Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria, la tariffa oraria di € 100,00 (oltre al rimborso spese nella quantità prevista dal regolamento aziendale), stabilendo altresì una trattenuta massima per costi del 15%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- la DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 *“Approvazione delle Linee Guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi”* che, ai fini del contenimento

dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, conferma quanto previsto dalla DGR n. XI/7013/2022 ad eccezione di quanto segue:

- a) per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- b) per le convenzioni stipulate ai sensi della DGR n. XI/7013 del 26.09.2022 si aggiornano le tariffe previste, tra gli altri, per i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore prevedendo un compenso orario lordo di € 120,00 (rispetto ad € 100,00 stabilito nella DGR n. XI/7013/2022) e viene determinato per la prima volta in € 100,00 il compenso orario per tutte le altre specialità;

- è in essere dal 26/10/2024 un rapporto di collaborazione tra le parti per l'erogazione di prestazioni di Ortopedia e Traumatologia da parte dei professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO in favore dei pazienti dell'ASST Sette Laghi, nello specifico per la copertura di n. 2 turni di guardia attiva di 12 ore l'uno esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, anche non consecutivi, da espletarsi nel mese di riferimento, presso i Reparti di degenza e il Pronto Soccorso del P.O. di Tradate, da ultimo rinnovato con deliberazione DG n. 14 del 17/01/2025 sino al 30/06/2025;

- l'ASST Sette Laghi, con nota del 26/05/2025, ha chiesto il rinnovo della convenzione in essere con l'ASST Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2026 alle medesime condizioni di quelle in atto;

- l'ASST Gaetano Pini-CTO, previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici aderenti all'iniziativa, con rapporto di lavoro esclusivo, ha comunicato, in data 25/06/2025, la disponibilità al prosieguo della collaborazione sino al 31/12/2025,

al fine di supportare altri Enti pubblici del SSL in carenza di personale, alle medesime condizioni vigenti;

- preso atto del testo convenzionale condiviso tra le parti in data 26/06/2025;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

L'ASST Gaetano Pini - CTO è disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed istituzionali, a proseguire la collaborazione con l'ASST Sette Laghi per la copertura di massimo di n. 2 turni diurni di guardia attiva di 12 ore l'uno, esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, anche non consecutivi, da espletarsi nell'arco del mese di riferimento, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 20:00, con decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025.

I turni di guardia diurna saranno effettuati sia nei Reparti di degenza che presso il Pronto Soccorso di Tradate.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

L'organizzazione di tutti i turni di ogni mese dovrà essere condivisa entro il giorno 15 del mese precedente fra il Direttore della/e UU.OO.CC., la Direzione Medica di Presidio di afferenza del personale medico aderente e la S.C. Ortopedia e Traumatologia Tradate dell'ASST Sette Laghi.

ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE

Le prestazioni richieste saranno garantite al di fuori dell'orario di servizio dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso le UU.OO.CC. Ortopedia e Traumatologia dell'ASST Gaetano Pini-CTO compatibilmente con i periodi di riposo previsti dalla legge 161/2014. Le DGR richiamate in premessa prevedono la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai

dirigenti medici fuori orario di servizio nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

ART. 3 - COMPENSI

In applicazione delle tariffe di cui all'allegato 2 della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, l'ASST Sette Laghi, per le prestazioni rese, corrisponderà all'ASST Gaetano Pini-CTO un importo pari a € 100,00/lordi orarie. Ai professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO sarà, inoltre, corrisposte le spese di trasferta secondo le tariffe medie del costo del carburante. Ai sensi del combinato disposto della DGR n. XI/7013 del 26/09/2022 e della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, in deroga al regolamento aziendale ALPI dell'ASST Gaetano Pini-CTO, si applica una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge e dal CCNL Area Sanità.

L'ASST Sette Laghi corrisponderà all'ASST Gaetano Pini-CTO, gli importi dovuti anche per le ore eccedenti il turno di 12h eventualmente erogate per far fronte ad esigenze contingenti ed indifferibili connesse all'attività assistenziale.

Gli stessi compensi saranno proporzionati in base alla tariffa oraria concordata.

L'ASST Sette Laghi garantirà al personale medico dell'ASST Gaetano Pini-CTO la fruizione, tramite badge, dei seguenti servizi accessori: parcheggio e dotazione camici e dispositivi medici di protezione individuale, oltre alla fruizione del servizio mensa, previo acquisto dei buoni pasto, alle tariffe previste dal vigente Regolamento Aziendali.

ART. 4 – RILEVAZIONE PRESENZE

L'ASST Gaetano Pini-CTO comunicherà, per il tramite della UOC Direzione Medica di Presidio, i riferimenti del personale medico che svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'ASST Sette Laghi;

Il personale verrà dotato di apposito badge per la rilevazione delle presenze e verrà abilitato all'utilizzo della carta CRS-SISS per l'accesso ai gestionali aziendali specifici, previa adeguata formazione.

ART. 5 -RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

L'ASST Sette Laghi provvederà a trasmettere alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dell'ASST Gaetano Pini-CTO, entro il 10 del mese successivo, il prospetto delle prestazioni, delle ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata dai Dirigenti Medici, controfirmato dai medesimi per presa visione, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tale documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

ragioneria@asst-pini-cto.it

L'ASST Gaetano Pini – CTO provvederà all'emissione di fattura che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio;
- Codice Fiscale.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su apposito conto corrente di contabilità speciale dello Stato avente le seguenti coordinate:

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO

conto corrente n. 139300319696

presso Banca d'Italia

Cod. ABI: 01000, cod. CAB: 03245, cod. CIN: S

cod. IBAN: IT03N0100003245139300319696

specificando nella causale la fattura di riferimento.

In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente. L'ASST Gaetano Pini-CTO prima del versamento delle competenze in favore dei professionisti, dovrà provvedere ad effettuare le trattenute previste dalla suindicata DGR n. XII/1514 del 13/12/2023.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'ASST Sette Laghi provvederà, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa o altre analoghe misure per danni arrecati a terzi (polizza RCT) e/o subiti dal personale interessato in conseguenza delle proprie strutture e/o macchinari, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio, l'ASST Gaetano Pini-CTO garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere.

ART. 7 – TUTELA DELLA SALUTE

L'ASST Gaetano Pini-CTO garantisce che il personale inviato presso l'ASST Sette Laghi, ai fini di svolgere le prestazioni previste dalla presente convenzione, risulta in possesso della specifica idoneità sanitaria alla mansione e risulta debitamente formato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs 101/2020 e s.m.i..

L'ASST Gaetano Pini-CTO si farà parte attiva presso i propri lavoratori affinché gli stessi rispettino le misure di tutela della salute e della sicurezza in vigore presso l'ASST Sette Laghi. L'ASST Sette Laghi, da parte propria, assume l'obbligo di fornire ai lavoratori dell'ASST Gaetano Pini-CTO tutte le informazioni relative alle proprie procedure di Sicurezza, ponendo altresì in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui il D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

In riferimento agli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 101/2020, ai fini della tutela dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale dell'ASST Gaetano Pini-CTO che effettua prestazioni all'interno delle zone classificate delle strutture dell'ASST Sette Laghi (come nel caso di attività in sala operatoria), l'ASST Sette Laghi, in quanto *“esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni”*, assicura ai sensi dell'art. 113 la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture, in particolare mezzi per la dosimetria personale, le cui risultanze verranno periodicamente comunicate alla struttura di appartenenza del lavoratore.

Al riguardo le ASST contraenti sottoscriveranno specifico accordo sugli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 101/2020.

ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIAO

Le parti dichiarano:

- di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente, quest'ultimo confluito nei vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione - PIAO;
- di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dirigenti Medici individuati dall'ASST Gaetano Pini-CTO sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" RGPD 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. Le Parti dichiarano che, ai sensi del "RGDP 2016/679", il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che l'ASST Sette Laghi, Titolare del trattamento dei dati, si impegna a fornire ai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in qualità di autorizzati, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali. Il Titolare provvede altresì all'adempimento di ogni obbligo informativo verso l'utenza destinataria della prestazione.

ART. 10 – RAPPORTI TRA LE PARTI

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Gaetano Pini-CTO e dell'ASST Sette Laghi.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 12 - RECESSO

L'ASST Gaetano Pini-CTO si riserva sin d'ora la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per garantire la corretta funzionalità della propria organizzazione e il soddisfacimento prioritario delle esigenze istituzionali.

ART. 13 – SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico dell'ASST Sette Laghi.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Milano.

La presente convenzione consta di n. 9 pagine e di n. 14 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012, dalle parti contraenti.

Per l'ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Dott.sa Paola Lattuada

Per l'ASST Sette Laghi

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale